

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 348

presentata dai Consiglieri regionali
AGUS - LOI - PIU - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo - LAI - COCCO - CADDEO -
COMANDINI

il 2 settembre 2022

Norme sulla riorganizzazione e il rilancio delle attività dell'ospedale microcitemico di Cagliari

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La proposta di legge mira a superare le criticità registrate in questi anni nel funzionamento dell'ospedale microcitemico "A. Cao" di Cagliari. Presso il presidio sono, infatti, concentrate alcune attività sanitarie rilevanti per l'assistenza di pazienti provenienti da tutto il territorio regionale, tra cui l'assistenza di pazienti in età pediatrica e la diagnosi e la cura della talassemia, delle malattie croniche e delle malattie rare. La garanzia di appropriate cure sanitarie per queste tipologie di pazienti è considerata una priorità dai proponenti della presente proposta e non può, pertanto, essere rimandata ad eventuali interventi parziali da proporre nell'ambito delle leggi finanziarie annuali.

Nell'articolo 1 è prevista la definizione di un piano strategico specifico per il rilancio delle attività sanitarie erogate presso il presidio cagliaritano, finalizzato a potenziare quei fattori cruciali capaci di migliorare l'efficienza delle prestazioni offerte ai pazienti.

Nell'articolo 2 si dispone una modifica della governance attuale, prevedendo il trasferimento dell'ospedale dall'ASL n. 8 all'azienda ospedaliera ARNAS "G. Brotzu".

Nell'articolo 3 è indicata la dotazione finanziaria necessaria per consentire la piena ed effettiva attuazione della proposta di legge.

Nell'articolo 4 si stabilisce l'entrata in vigore della norma nel giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Piano strategico per il rilancio dell'ospedale microcitemico "A. Cao" di Cagliari

1. Al fine di organizzare in maniera ottimale le attività cliniche dell'ospedale pediatrico microcitemico "A. Cao" di Cagliari, promuovendone la vocazione di centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura della talassemia, delle malattie croniche e delle malattie rare, potenziandone gli aspetti legati all'assistenza dei pazienti in età pediatrica, la Giunta regionale approva entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione consiliare competente, un piano strategico per il rilancio del medesimo ospedale finalizzato a:

- a) garantire la migliore presa in carico assistenziale, terapeutica e riabilitativa, per tutti i soggetti, compresi quelli in età adulta;
- b) gestire in maniera ottimale tutto il personale, evitando la duplicazione di attività con altre strutture sanitarie pubbliche della Città metropolitana di Cagliari;
- c) stabilire, all'interno dei presidi facenti capo all'azienda ARNAS di cui all'articolo 2, la migliore ubicazione delle strutture oggi ospitate all'interno dell'ospedale microcitemico in relazione alle necessità di cura dei pazienti;
- d) pianificare ogni azione funzionale al rilancio dell'ospedale, ivi compresi i necessari interventi di manutenzione straordinaria del presidio, di potenziamento e innovazione tecnologica della strumentazione e la pianificazione delle necessarie assunzioni di personale, al fine di migliorare la presa in carico e la cura dei pazienti in età pediatrica in tutto il territorio regionale e ridurre la mobilità interregionale;
- e) superare le criticità registrate negli ultimi anni nelle attività di anestesia pediatrica, anche con l'implementazione di una guardia di rianimazione pediatrica e di una terapia intensiva pediatrica dotata di un adeguato numero di posti letto;

- f) promuovere la ricerca scientifica con l'obiettivo di migliorare la prevenzione primaria e secondaria sulla talassemia, malattie croniche e malattie rare e la cura delle loro complicanze.

Art. 2

Trasferimento ospedale microcitemico

1. Il presidio ospedaliero "A. Cao" dell'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari è trasferito all'ARNAS "G. Brotzu".

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità e previo parere della Commissione consiliare competente, sono approvati gli indirizzi attuativi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di legge regionale in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.000.000, di cui euro 10.000.000 per l'anno 2022 ed euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, cui si fa fronte mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 - SC08.0024 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 01		
2022	euro	10.000.000

2023	euro	5.000.000
2024	euro	5.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 -
SC08.0024

2022	euro	10.000.000
2023	euro	5.000.000
2024	euro	5.000.000

Art. 4

Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).